REGOLAMENTO (CEE) N. 308/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1980

relativo alla classificazione di merci nella voce 59.08 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno emanare disposizioni sulla classificazione tariffaria di prodotti denominati « manufatti di velluto », presentati in forma di strisce di lunghezza indeterminata e costituiti da peli di polipropilene incrociati alla trama di un tessuto di fibre tessili sintetiche il cui fondo è rivestito di un foglio di polipropilene ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/79 [4], contempla alla voce 59.08 i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ed i tessuti stratificati con queste stesse materie, alla voce 59.17 i tessuti e manufatti per usi tecnici di materie tessili e alla voce 62.05 gli altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti ;

considerando che per la classificazione dei suddetti « manufatti di velluto » possono essere prese in esame le voci suddette ;

considerando che tali manufatti, presentati nella forma di strisce di lunghezza indeterminata, non possono essere considerati come « confezionati » ai sensi della nota 6 della sezione XI della tariffa doganale comune e che pertanto sono esclusi dalla voce 62.05 ; che essi non compaiono tra i prodotti tessili elencati in modo limitativo alla lettera a) della nota 5 del capitolo 59 ; che essi non sono neppure articoli tessili per usi tecnici del tipo di cui alla lettera b) della stessa nota e che pertanto non rientrano nella voce 59.17 ; che, di conseguenza, i suddetti « manufatti di velluto » devono essere classificati nella voce 59.08 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti denominati « manufatti di velluto », presentati in forma di strisce di lunghezze indeterminate e costituiti da peli di polipropilene incrociati alla trama di un tessuto di fibre tessili sintetiche il cui fondo è rivestito di un foglio di polipropilene, rientrano nella seguente voce della tariffa doganale comune :

59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 342 del 31. 12. 1979, pag. 1.